

PROSPETTO RIASSUNTIVO AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

sintesi del 02 novembre 2020 – riferimento regione Piemonte
N.B.: sul sito ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)
si può consultare il REPERTORIO DEGLI INCENTIVI

Va ricordato che la concessione del beneficio di qualunque agevolazione è sempre subordinata al rispetto di varie condizioni, tra cui:
regolarità contributiva (DURC)
il rispetto integrale del CCNL e di eventuali accordi di secondo livello
il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro
Singole agevolazioni possono inoltre, richiedere un incremento dell'occupazione e/o il rispetto del *de minimis*.
Di seguito, per ogni forma di incentivo sono comunque richiamate le principali condizioni sancite dall'articolo 31 del D. Lgs. n. 150 del 2015

SOMMARIO

INCENTIVO STRUTTURALE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

INCENTIVO "IO LAVORO"

INCENTIVO PERCETTORI NASPI

INCENTIVO ASSUNZIONE OVER 50

INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS

INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

INCENTIVO ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

INCENTIVO ASSUNZIONE DI DONNE PRIVE DI OCCUPAZIONE ALMENO DA 24 MESI

INCENTIVI PREVISTI DAL DECRETO AGOSTO

INCENTIVO STRUTTURALE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

Criteri validi per il 2020

CHE COSA PREVEDE

Esonero contributivo triennale per i datori di lavoro che assumono i giovani under 35 che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro privati

AGEVOLAZIONI

Sgravio contributivo: 50% dei contributi previdenziali – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di 3.000 euro su base annua.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (non sono considerati però i periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

MODALITÀ

Conguaglio contributivo

CONDIZIONI

- rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015)
- rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- mancato ricorso - nei 6 mesi precedenti all'assunzione - a procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o collettivo nella medesima unità produttiva

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

Da verificare se rimangono fondi per il 2020

CHE COSA PREVEDE

L'"Incentivo Occupazione NEET" è gestito dall'INPS ed erogato sotto forma di:

- riduzione contributiva di durata pari a 12 mesi;
- da applicare al 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi e contributi INAIL ed alcune contribuzioni minori);
- nel limite massimo di 8.060 euro annui (proporzionalmente ridotto in caso di part-time) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.

L'incentivo è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile ma non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

CONDIZIONI

L'incentivo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione del giovane nel "**Programma Garanzia Giovani**";
- l'assunzione non deve derivare da un precedente obbligo di legge o di contratto;
- rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione;
- rispetto dei limiti per gli aiuti di Stato soggetti al "de minimis"; gli incentivi sono riconosciuti anche oltre tali limiti se:
 - a) l'assunzione del giovane deve comportare un incremento occupazionale netto;
 - b) ricorrono ulteriori condizioni per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni (art. 7, comma 6, decreto ANPAL n. 3/2018);
- mancata fruizione dell'incentivo in relazione ad altri rapporti di lavoro instaurati dal giovane (in favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro).

INCENTIVO “IO LAVORO”

N.B.: istituito con Decreto Direttoriale ANPA CL del 10 02 2020, operativo con circolare INPS 124/2020

CHE COSA PREVEDE

Assunzione di nuovo personale nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

Il personale da assumere non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- 25 anni e oltre, senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

È un incentivo che spetta per assunzioni di persone disoccupate tramite:

- contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
- contratto di apprendistato professionalizzante
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per soci lavoratori di cooperative.

L’incentivo è riconosciuto anche per l’attivazione di contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro privati

AGEVOLAZIONI

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui. L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

MODALITÀ

Conguaglio contributivo

CONDIZIONI

I soggetti devono aver dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro e non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro, salvo che si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

L'incentivo può essere fruito nel rispetto delle seguenti regole:

- rispetto del “de minimis” oppure oltre i limiti previsti dal “de minimis”, qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.

INCENTIVO PERCETTORI NASPI

CHE COSA PREVEDE

E' previsto un incentivo economico in favore dei **datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpi.**

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione è pari al 50% dell'indennità mensile NASpi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto, ridotta al 20% per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 148/2015.

MODALITÀ

Conguaglio contributivo

CONDIZIONI

Rispetto dei limiti in tema di aiuti "de minimis".

Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi.

Regolarità contributiva (DURC)

INCENTIVO ASSUNZIONE OVER 50

CHE COSA PREVEDE

È un'agevolazione cui sono ammessi uomini o donne **con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi**

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro privati

AGEVOLAZIONI

È previsto uno sgravio contributivo nella misura del 50% rispetto all'aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro (art. 4, cc. 8-11, L. n. 92/2012)

MODALITÀ

Conguaglio contributivo

CONDIZIONI

a) Requisiti oggettivi del datore di lavoro:

incremento occupazionale

regolarità contributiva (DURC)

rispetto del CCNL e di secondo livello

rispetto normativa sicurezza sul lavoro

b) Requisiti soggettivi del lavoratore:

età anagrafica di almeno 50 anni e stato di disoccupazione da oltre 12 mesi. Tale ultima condizione ricorre a fronte di un'anzianità di iscrizione al centro per l'impiego di almeno 12 mesi e 16 giorni. Lo stato di disoccupazione si ritiene sussistente quando il soggetto dichiara, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (art. 19 e ss. D.Lgs n. 150/2015). La domanda di disoccupazione Aspi, Naspi e dis-coll equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI IN CIGS

CHE COSA PREVEDE

L'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale.

A CHI SI RIVOLGE

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro in relazione all'ammissione di nuovi soci lavoratori.

Sono esclusi i datori di lavoro che:

- abbiano in atto sospensioni dal lavoro per CIGS, salvo che l'assunzione avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori precedentemente sospesi o licenziati;
- abbiano effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori precedentemente sospesi o licenziati;
- abbiano in atto un'operazione di trasferimento di azienda con l'azienda ammessa alla sospensione.

AGEVOLAZIONI

È previsto:

- 1) per un periodo di **12 mesi** la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli **apprendisti**;
- 2) contributo mensile pari al **50% dell'indennità di mobilità** che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, ridotta di tre mesi sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione (riconosciuto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016)

CONDIZIONI

Incremento occupazionale, regolarità contributiva (DURC), rispetto CCNL e di secondo livello, rispetto normativa sicurezza sul lavoro (art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006, ML circ. n. 5/2008 e ML circ. n. 34/2008);

Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi sanciti dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015: mancanza di preesistente obbligo all'assunzione del lavoratore agevolato, rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore, assenza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, mancanza della coincidenza degli assetti societari con altro datore che ha determinato lo stato di disoccupazione del lavoratore agevolato.

INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI DI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Riferimento: Circolare INPS n. 77 del 27 06 2020

CHE COSA PREVEDE

È previsto per le assunzioni a termine o a tempo indeterminato (anche part-time) di soggetti **percettori di assegno di ricollocazione** *(dal sito ANPAL: L'assegno di ricollocazione (Adr) è uno strumento che aiuta le persone a ricollocarsi nel mercato del lavoro. Consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione (centri per l'impiego o enti accreditati ai servizi per il lavoro).*

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro privati

AGEVOLAZIONI

Esonero contributivo di 12 mesi se l'assunzione è a tempo determinato; per 18 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è pari al 50% degli oneri contributivi complessivi a carico datoriale (esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui.

MODALITÀ

Conguaglio contributivo

CONDIZIONI

Regolarità contributiva (DURC), rispetto CCNL e contratti di secondo livello, rispetto normativa sicurezza sul lavoro.

Rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi sanciti dall'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015

Mancanza di preesistente obbligo all'assunzione del lavoratore agevolato; rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore; assenza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; mancanza della coincidenza degli assetti societari con altro datore che ha determinato lo stato di disoccupazione del lavoratore agevolato.

INCENTIVO ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

CHE COSA PREVEDE

Assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche mediante contratto di apprendistato) di un **percettore di reddito di cittadinanza**

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro privati

AGEVOLAZIONI

È riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (esclusi i premi INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali).

L'ammontare dell'esonero effettivamente fruibile dal datore di lavoro risulta essere il minore importo tra:

- contributi dovuti;
- importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione;
- importo di 780 euro mensili.

Il periodo di fruizione dell'esonero varia da un minimo di 5 mesi ad un massimo di 18.

MODALITÀ

Conguaglio contributivo

CONDIZIONI

- a) Realizzazione di un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti
- b) Possesso del DURC
- c) Rispetto dei contratti e degli accordi collettivi
- d) Rispetto del "de minimis"
- e) Rispetto degli obblighi di assunzione previsti in materia di collocamento obbligatorio dei disabili
- f) Incremento occupazionale mensile, ossia che la consistenza dell'organico in termini di ULA sia superiore alla media dei 12 mesi precedenti

INCENTIVO ASSUNZIONE DI DONNE PRIVE DI OCCUPAZIONE ALMENO DA 24 MESI

CHE COSA PREVEDE

All'agevolazione sono ammesse donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (con riferimento alla durata e alla remunerazione del rapporto di lavoro).

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro privati

AGEVOLAZIONI

È previsto uno sgravio contributivo nella misura del 50% dell'aliquota generale a carico del datore di lavoro della durata di 12 mesi (per assunzioni a termine) e di 18 mesi (per assunzioni a tempo indeterminato).

MODALITÀ

Conguaglio contributivo

CONDIZIONI

Requisiti oggettivi del datore di lavoro:

- a) incremento occupazionale
- b) regolarità contributiva (DURC)
- c) rispetto CCNL e di secondo livello
- d) rispetto normativa sicurezza sul lavoro
- e) mancanza di preesistente obbligo all'assunzione del lavoratore agevolato,
- f) rispetto dell'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore,
- g) assenza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
- h) mancanza della coincidenza degli assetti societari con altro datore che ha determinato lo stato di disoccupazione del lavoratore agevolato.

PRINCIPALI INCENTIVI ASSUNZIONE PREVISTI DAL DECRETO AGOSTO

D.L. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020

Esonero per mancato utilizzo degli strumenti di integrazione salariale (art. 3 D.L. n. 104/2020)

È previsto un esonero del pagamento dei contributi previdenziali a carico dell'azienda, con esclusione del premio INAIL per un periodo massimo di 4 mesi, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno da riparametrate ed applicare su base mensile.

L'utilizzo dell'esonero dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2020 e potrà essere cumulato con altre agevolazioni.

Quindi, l'aver fruito dei trattamenti di CIGO, assegni ordinari o CIGD, nei mesi anzidetti costituisce il presupposto affinché un datore di lavoro possa decidere di avvalersi dell'esonero nonché la base per determinarne la misura.

Ovviamente, per poterne usufruire il datore di lavoro non può avvalersi di trattamenti di integrazione salariale.

Esonero semestrale per nuove assunzioni (art. 6 D.L. n. 104/2020)

Possibilità per i datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) di beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020, ovvero della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

In caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato, logicamente, sempre successiva all'entrata in vigore del decreto, è possibile richiedere l'esonero con le stesse caratteristiche ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni dell'aliquota di finanziamento previsti dall'attuale normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, con attenzione e cautela alla storia del lavoratore; infatti, non si potrà beneficiare dell'esonero quando il lavoratore abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda.

L'esonero contributivo ha una durata massima di 6 mesi dall'assunzione e viene calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di euro 8.060,00 (importo per il semestre euro 4.030,00/importo mensile euro 671,00).

Restano a carico dell'impresa "premi e contributi dovuti all'INAIL".

Questo esonero non può essere applicato ai rapporti di lavoro in apprendistato ed ai rapporti di lavoro domestico.

Esonero trimestrale per lavoro stagionale/aziende turistiche (art. 7 D.L. n. 104/2020)

Si tratta della medesima agevolazione prevista dall'articolo 6.

Si applica alle assunzioni a tempo determinato con contratto stagionale effettuate dalle aziende del settore turismo e centri termali

La facilitazione è cumulabile con altre agevolazioni ed avrà durata pari al contratto stipulato e, comunque, non oltre i tre mesi.

Il reale ottenimento di questo esonero è, però, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.